Conto corrente con la posta — **Anno 88° — Numero 216**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 20 settembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 settembre 1947, n. 888.
Ammasso per contingente di cereali del raccolto 1947-48.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Considerata la necessità di assicurare, con la concessione ai produttori agricoli della parziale libera disponibilità della produzione cerealicola dell'annata agraria 1947-48, un incremento nelle coltivazioni dei cereali indispensabili all'approvvigionamento della popolazione tesserata ed un aumento della quantità disponibile sul mercato per l'alimentazione di tutti i cittadini;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il frumento, la segale, l'orzo, il granoturco ed il risone, prodotti nella campagna agricola 1947-48, sono soggetti all'ammasso per contingente, anzichè al vin-

colo totale di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439.

I conduttori di aziende agricole sono tenuti a produrre ed a conferire ai « Granai del popolo » le quantità di prodotto che verranno stabilite a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto. Essi sono inoltre tenuti a produrre quanto è necessario per i bisogni famigliari ed aziendali.

Le quantità di prodotto, non soggette ad obbligo di conferimento, rimangono in libera disponibilità dei produttori non appena consegnato il prodotto vincolato ai sensi del comma secondo.

I quantitativi di cereali liberi da vincolo, da chiunque detenuti, non possono essere in nessun caso esportati fuori del territorio dello Stato.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione — sulla base della media della produzione ammassata nel sessennio 1941-1946 — determina i contingenti dei cereali da conferire ai « Granai del popolo » per ogni provincia della Repubblica nell'annata agraria 1947-48.

Allo stesso Ministro per l'agricoltura e per le foreste è data facoltà di emanare le norme atte a disciplinare la produzione, il commercio e la vendita del grano da seme.

Art. 3.

In ogni provincia è istituito un Comitato per l'ammasso per contingente presieduto dal Prefetto e composto, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, dal direttore dell'Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.), dal direttore della Sepral, dal direttore del Consorzio agrario, dal presidente dell'Associazione provinciale degli agricoltori, dal presidente della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, dal segretario provinciale della Confederterra, da un dottore in agraria nominato dal Prefetto, sentite le organizzazioni della categoria. Funzionerà da segretario del Comitato un tecnico agricolo dell'U.P.S.E.A.

Detto Comitato, in base alle disposizioni emanate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'art. 2 provvede, entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di comunicazione dei contingenti provinciali di ammasso, alla ripartizione di essi fra i singoli Comuni della provincia, avvalendosi dei dati in possesso degli Uffici tecnici circa la superficie normalmente investita a cereali sul totale della superficie seminativa e la produzione media, dedotte le trattenute dell'ultima campagna, di ciascun Comune.

Lo stesso Comitato stabilisce i criteri in base ai quali si debbono ripartire i contingenti tra i singoli produttori del Comune, tenuto conto dei normali ordinamenti produttivi.

Se il Comitato non provvede nel termine suindicato, la ripartizione è effettuata da una Commissione presieduta dal Prefetto e composta dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale dell'agricoltura e dal direttore dell'U.P.S.E.A.

Art. 4.

Il Prefetto, con suo decreto, rende immediatamente esecutive nella provincia le deliberazioni adottate per l'ammasso, ai sensi del precedente articolo, in ordine:

a) alla ripartizione fra i singoli Comuni dei contingenti attribuiti alla provincia;

b) ai criteri in base ai quali l'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura deve provvedere alla ripartizione dei contingenti comunali fra i produttori.

Art. 5.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura a mezzo dei suoi organi periferici, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Prefetto a norma dell'articolo precedente, ed avvalendosi dei dati tecnici in suo possesso, provvede alla attribuzione, ai singoli obbligati al conferimento della quantità di prodotto che gli stessi sono tenuti a conferire ai « Granai del popolo ».

Il quantitativo di prodotto da conferirsi è notificato ai singoli obbligati a cura degli U.P.S.E.A., mediante l'affissione dell'elenco all'albo del Comune dove è situato il fondo.

Gli interessati hanno facoltà di ricorrere al Comitato provinciale per l'ammasso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco nell'albo, se l'accertamento che li riguarda sia viziato da errore materiale o da errata intestazione della ditta.

Sui ricorsi di cui innanzi il Comitato provinciale per l'ammasso si pronuncia inappellabilmente entro dieci giorni dalla data di presentazione dei ricorsi stessi. I ricorsi, non definiti in tale termine, saranno decisi dalla Commissione prevista dall'ultimo comma del precedente art. 3, entro dieci giorni dalla scadenza del termine precedente.

Art. 6.

La notifica del contingente da conferire complessivamente dall'azienda ai « Granai del popolo » viene fatta al conduttore, che predispone il piano di riparto del contingente fra tutti gli aventi diritto ad una parte del prodotto, proporzionalmente alla quota di rispettiva spettanza e lo comunica all'U.C.S.E.A. competente per territorio entro il termine fissato dal Comitato provinciale. Per spettanza si intenda la quota di prodotto attribuibile all'avente diritto, dedotte le trattenute per uso alimentare consentite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439.

In caso di mancata comunicazione da parte del conduttore dell'eventuale piano di riparto, entro il termine suindicato, il conduttore resta responsabile per il conferimento dell'intero contingente attribuito all'azienda.

Sulla base del piano di riparto di cui al comma primo, l'U.P.S.E.A., a mezzo degli organi periferici, notifica con le modalità previste dal comma secondo dell'art. 5 ai singoli obbligati le quote da conferire da ciascuno.

Gli interessati hanno facoltà di ricorrere tramite gli U.C.S.E.A. al Comitato provinciale per l'ammasso previsto dall'art. 3 avverso le notifiche individuali di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla data di affissione dell'elenco all'albo comunale.

Il Comitato deve decidere entro quindici giorni dalla data di presentazione dei ricorsi stessi; in caso diverso la decisione spetta alla Commissione prevista dall'ultimo comma dell'art. 3, che deve provvedere entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato.

Art. 7.

Al fine della notifica dei contingenti dei cereali da conferire da parte degli obbligati ai « Granai del popolo », i proprietari, gli usufruttuari e gli enfiteuti di

terreni seminativi sono tenuti a denunciare agli U.C.S.E.A. competenti per territorio, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i nominativi dei conduttori dei terreni di loro pertinenza, specificando per ognuno di essi la relativa superficie concessa ed ogni altro elemento necessario per la notifica stessa.

Nel caso di mancata o incompleta denuncia i proprietari, gli usufruttuari e gli enfiteuti restano obbligati al conferimento del quantitativo dei cereali imputato all'azienda, salvo rivalsa verso il conduttore.

Art 8.

Nel caso di inadempienza dell'obbligo del conferimento il Prefetto, con suo decreto, ordina la totale requisizione del cereale prodotto.

Il produttore, che non assolve gli obblighi di conferimento, deve corrispondere all'Erario dello Stato una somma pari a dieci volte il valore del cereale non conferito, se lo stesso è recuperato a mezzo della requisizione. La somma è pari a venti volte il valore del cereale non conferito, se questo non è stato recuperato.

Un Comitato, composto dal direttore dell'U.P.S.E.A. che lo presiede, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale e da un funzionario dell'Intendenza di finanza compila, per ciascun Comune della provincia, il ruolo dei produttori inadempienti all'obbligo del conferimento, indicando per ognuno di essi la somma dovuta, ai sensi del comma precedente.

I ruoli sono trasmessi all'Intendente di finanza, il quale, con suo decreto, li rende immediatamente esecutivi e quindi li invia al competente esattore comunale per la riscossione con i modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Il produttore, che si rende inadempiente al pagamento della somma iscritta a ruolo, è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni. Si applicano le disposizioni dell'art. 21 del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439.

Art. 9.

Con provvedimento del Prefetto, sentito il capo del l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, può essere affidata a cooperative di lavoratori agricoli regolarmente costituite ovvero ad altro ente idoneo la conduzione del fondo il cui conduttore si renda gravemente inadempiente all'obbligo di produzione e di conferimento dei cereali stabilito dal presente decreto.

Se l'obbligo della produzione e conferimento sia a carico di un affittuario e questi non abbia ottemperato, il proprietario del fondo può chiedere la rescissione del contratto.

Decadono altresì dal diritto di proroga del contratto di affitto, mezzadria, colonia e compartecipazione a qualsiasi titolo, gli affittuari, i mezzadri, coloni o compartecipanti, nel caso di mancato conferimento delle quote dovute.

Art. 10.

L'ammasso per contingente del risone di produzione dell'anno 1948 verrà praticato secondo norme da emanarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 11.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà con proprio decreto a disciplinare i controlli atti ad assicurare l'adempimento dell'obbligo di produzione e di conferimento da parte delle aziende, nonchè a stabilire le modalità e i termini di consegna del prodotto.

Art. 12.

L'affittuario, obbligato per contratto a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, può chiedere la conversione del canone in natura in canone in denaro, al prezzo di conferimento dei cereali ai « Granai del popolo ».

L'esistenza dell'obbligo di corrispondere il canone in natura, non esonera il conduttore dal conferimento del quantitativo notificatogli per l'ammasso.

Resta salva a ciascuna delle parti la facoltà di adire la commissione arbitrale istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, se ritenga che il canone di affitto, stabilito a norma del primo comma, risulti sperequato ai sensi del predetto decreto

Art. 13.

Cessano di aver vigore per il raccolto cerealicolo 1948 le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, in quanto siano in contrasto col presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — PELLA — DEL VECCHIO — GRASSI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 12, *foglio n.* 90. — FRASCA.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 settembre 1947, n. 889.

Costituzione di un « Fondo per il finanziamento della industria meccanica ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il bilancio, per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' costituito un « Fondo per il finanziamento della industria meccanica » collo scopo di facilitare alle imprese industriali italiane del settore meccanico la loro liquidità finanziaria e l'ordinato svolgimento ed incremento della produzione anche ai fini della occupazione operaia e nei riguardi della esportazione.

Il Fondo sarà costituito e gestito nei modi di cui ai successivi articoli presso l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

Art. 2.

Alla costituzione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » provvede il Tesoro dello Stato:

a) col versamento — entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* — della somma di lire cinque miliardi;

b) con venti annualità di lire 2500 milioni ciascuna a partire dall'esercizio 1947-1948 da versarsi in due semestralità di L. 1250 milioni ciascuna, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, a principiare dal 1° gennaio 1948.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, le assicurazioni e la previdenza, sono autorizzati a scontare le semestralità suddette, in tutto o in parte, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti.

Art. 4.

Per le semestralità non ancora scadute il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere certificati di credito di scadenza non superiore ai due anni, per un importo massimo di 10 miliardi.

Il Ministro per il tesoro stabilisce, nello stesso decreto che autorizza la emissione dei certificati, il tasso di interesse relativo, le altre eventuali condizioni, nonchè le quote di semestralità il cui valore attuale copra l'ammontare dei certificati. Dette quote saranno trattenute dal Tesoro semprechè esso non sia rimborsato dell'importo dei certificati emessi.

Gli enti indicati nell'art. 3 sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità nei suddetti certificati e la Banca d'Italia è autorizzata ad effettuare sugli stessi, operazioni di anticipazione.

Art. 5.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 1 e mediante le disponibilità del Fondo di cui all'art. 2 possono essere compiute le seguenti operazioni:

a) effettuare operazioni di finanziamento a favore delle imprese per i loro programmi di esportazione mediante corresponsione di anticipi in moneta nazionale al cambio corrente e contro cessione totale o parziale dei crediti derivanti dalle forniture relative, con l'osservanza delle norme valutarie anche per ciò che concerne l'utilizzazione delle valute ricevute;

b) garantire aumenti di capitale delle imprese stesse e sottoscrivere ed acquistare nuove azioni;

c) facilitare le imprese nella smobilizzazione delle loro partecipazioni in altre imprese di diversi settori, sia acquistando direttamente tali partecipazioni, per alienarle successivamente, sia assumendo il mandato di alienarle a determinate condizioni.

Art. 6.

Ai fini della lettera *b*) dell'art. 5 le azioni possono essere emesse, oltre che nelle forme previste dal Codice civile, nella forma di azioni dotate di un diritto di prelazione sul dividendo e nella liquidazione della società emittente ma prive di diritto di voto salvo che per le deliberazioni di cui all'art. 2441 del Codice civile. A tali azioni si applica l'art. 2376 del Codice civile. Esse potranno emettersi solo quando gli azionisti avranno partecipato all'aumento di capitale in misura adeguata, secondo che sarà stato fissato dal Comitato di cui all'art. 7.

Per tutte o parte delle azioni emesse a norma della lettera *b*) dell'art. 5 potrà essere concesso un diritto di opzione per l'acquisto sulla base dei valori reali alla data fissata per l'esercizio di tale diritto secondo le norme stabilite all'atto della emissione. Il diritto di opzione dovrà essere esercitato per intero dalla società emittente per conto dei suoi azionisti ordinari o di coloro ai quali essi avranno ceduto il suddetto diritto di opzione. Gli azionisti dovranno fornire preventivamente alla società i fondi necessari. Trascorso il termine per l'esercizio della opzione senza che questa sia stata esercitata, potrà essere richiesto che le azioni sottoscritte dal Fondo siano convertite in azioni ordinarie. Salvo il suddetto diritto di opzione le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento sempre secondo le deliberazioni del Comitato di cui all'art. 7.

In correlazione alle predette operazioni di aumento di capitale, e nelle more della loro esecuzione, possono essere concessi anticipi di durata non superiore ai sei mesi.

Per le operazioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 e per gli anticipi di cui al precedente comma del presente articolo può essere anche richiesta la emissione di effetti cambiari.

Il Comitato di cui al successivo art. 7 potrà stabilire che le operazioni indicate nel presente articolo siano subordinate alla prestazione di determinate garanzie ed all'attuazione di provvedimenti di riassetto economico industriale delle singole imprese.

Art. 7.

Le operazioni di cui all'art. 5 e tutte le condizioni relative sono deliberate da un Comitato di sette membri composto come segue:

a) il presidente e due altri membri sono nominati fra persone estranee all'Amministrazione dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio creato a norma del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

b) gli altri quattro membri sono: il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale del Tesoro, il direttore generale dell'Industria, il direttore generale delle Valute.

Le deliberazioni sono prese con la presenza di almeno cinque dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Alle riunioni del Comitato assiste il direttore generale dell'I.M.I. cui spettano le funzioni di segretario del Comitato. Il presidente e gli altri due membri di cui alla lettera *a*) rimangono in carica per un anno e possono essere riconfermati.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni deliberate dal Comitato è delegata all'I.M.I. senza alcuna responsabilità del suo patrimonio di fronte ai terzi. In ispecie l'I.M.I. è delegato per la sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie relativi alle operazioni deliberate dal

Comitato e per l'attuazione e lo svolgimento di tali operazioni, nonchè per il compimento di qualsiasi atto, dichiarazione, formalità e di quanto in genere può occorrere per la loro esecuzione.

Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'I.M.I.

L'I.M.I. può agire anche a mezzo di persone alle quali conferisca procure generali o speciali.

L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato ed il compimento dei relativi atti da parte dell'I.M.I. si presumono, senza bisogno di alcuna documentazione della esistenza e del contenuto delle deliberazioni del Comitato suddetto, conformi a tali deliberazioni nei confronti dei terzi ed anche degli Uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico Ufficio.

Art. 9.

Per riscuotere le somme dovute in esecuzione delle operazioni effettuate dal Fondo e per conto di esso, potrà essere proceduto contro i debitori morosi con la stessa procedura stabilita dalla legge relativa alla riscossione delle imposte dirette, a mezzo dell'esattore del Comune in cui ha sede l'impresa.

Art. 10.

In caso di gravi inadempienze da parte delle imprese agli obblighi da esse assunti in applicazione del presente decreto il Comitato previsto dall'art. 7 può richiedere al Ministro per il tesoro di provvedere alla nomina di un commissario straordinario dell'azienda con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina. Nel caso di imprese sociali, coll'inizio della gestione commissariale sono sciolti i relativi Consigli di amministrazione. La nomina del commissario avviene con decreto del Ministro per il tesoro emanato di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Con le stesse modalità e su richiesta del commissario potrà altresì essere disposta la liquidazione dell'impresa:

a) quando il Fondo abbia nell'impresa una partecipazione azionaria di valore nominale superiore alla metà del suo capitale;

b) quando i crediti concessi a norma della lettera *a*) dell'art. 5 e del quarto comma dell'art. 6 rappresentino, unitamente agli altri finanziamenti eventualmente goduti dall'impresa a norma dei decreti 1° novembre 1944, n. 367 e 8 maggio 1946, n. 449 e successivi provvedimenti integrativi, più della metà delle passività complessive dell'impresa stessa.

Nei casi previsti alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo si applicano in quanto compatibili, con quelle del presente decreto-legge, le norme dettate dal capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, per la liquidazione e il concordato delle aziende di credito, intendendosi attribuito al Comitato di cui all'art. 7 del presente decreto tutte le facoltà conferite dal citato capo III all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed al suo capo.

Art. 11.

Le spese per il funzionamento del Comitato e della sua segreteria, nonchè per i consulenti tecnici, nella misura stabilita dal Comitato stesso saranno a carico del Fondo.

Pure a carico di detto Fondo saranno le indennità dovute ai membri del Comitato secondo la misura determinata dal Ministro per il tesoro ed i rimborsi delle spese, ed altri oneri nonchè i compensi dovuti all'Istituto Mobiliare Italiano, previ accordi da prendersi fra l'I.M.I. e il Comitato di cui all'art. 7.

Art. 12.

Il Comitato di cui all'art. 7 presenterà entro il 31 marzo di ogni anno un rendiconto della gestione al Ministro per il tesoro.

Art. 13.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, e del commercio con l'estero, sarà fissata la data di cessazione delle operazioni del Fondo.

A tale data cesserà il versamento delle annualità previste alla lettera *b*) dell'art. 2 per la parte eventualmente non ancora scontata.

L'Istituto Mobiliare Italiano curerà la liquidazione, per conto del Tesoro, con facoltà anche di rilievo delle attività del Fondo in tutto o in parte, alle condizioni e colle modalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Le operazioni del Fondo e tutti i provvedimenti, atti e contratti effettuati da esso o per conto di esso e comunque concernenti il suo funzionamento e lo svolgimento della sua attività, nonchè tutte le formalità relative, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo presenti e futuri spettanti all'Erario dello Stato, sia agli Enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali relative alle operazioni del Fondo e delle imposte fondiarie.

Salvo quanto stabilito dal presente decreto sono estese al Fondo, al suo funzionamento e a tutte le sue operazioni, atti, contratti e formalità relative, tutte le disposizioni legislative applicabili all'Istituto Mobiliare Italiano.

Sono pure estese agli atti compiuti a mente dell'articolo 5 le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Del Vecchio — Einaudi — Scelba — Grassi — Togni — Fanfani — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 93. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 settembre 1947, n. 890.

Decorrenza dei termini comunque riferiti alla conclusione della pace.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Tutti i termini, previsti sia in norme giuridiche sia in atti amministrativi e giudiziari, stabiliti, con qualunque formula, in relazione al Trattato di pace od alla conclusione della medesima debbono intendersi riferiti alla data di entrata in vigore del provvedimento che rende esecutivo il Trattato di pace con le Potenze alleate ed associate.

La disposizione del comma precedente vale anche per gli atti giuridici posti in essere da privati semprechè non risulti una diversa intenzione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — MERLIN — TOGNI — FANFANI — MERZAGORA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 12, *foglio n.* 91 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 settembre 1947, n. 891.

Apertura di un credito di 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti d'America e della Export Import Bank e relative operazioni finanziarie da parte dell'Istituto Mobiliare Italiano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, e successive modificazioni, integrazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per gli affari esteri e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a nome del Governo italiano:

1) a trattare con il Governo degli Stati Uniti di America e coll'Export Import Bank di Washington, relativamente ai finanziamenti che verranno concessi all'Istituto Mobiliare Italiano fino al limite di 100 milioni di dollari U.S.A., per consentire ad aziende industriali italiane l'acquisto di materie prime, macchinari, attrezzature, beni e servizi occorrenti alla ricostruzione e allo sviluppo dell'esportazione italiana;

2) a stipulare le convenzioni necessarie per l'effettuazione dei predetti finanziamenti concordando le modalità, le condizioni, i saggi d'interesse e le relative scadenze;

3) a stipulare altresì quale obbligato, garante o ad altro titolo, tutti gli accordi necessari in relazione alla concessione, garanzia, uso e gestione dei sopradetti crediti, ed a rilasciare titoli di credito, quietanze ed in genere documenti e certificati in relazione agli impegni assunti;

4) a delegare persona o persone che impegnino in sua vece la Repubblica italiana per l'attuazione di quanto previsto nel presente decreto.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato previsto nell'art. 5, è autorizzato a garantire (con propri decreti) per conto dello Stato, anche nella forma della fidejussione solidale, il soddisfacimento dei debiti assunti per effetto degli accordi previsti nel precedente articolo, fino all'ammontare di 100 milioni di dollari U.S.A. ed il pagamento delle somme dovute per interessi e per accessori relativamente a qualsiasi finanziamento in dollari U.S.A. o in lire italiane da concedersi dall'Istituto Mobiliare Italiano ad aziende italiane in dipendenza dei finanziamenti stipulati.

Art. 3.

Sentito il parere del Comitato di cui all'art. 5, il Ministro per il tesoro può concedere, con propri decreti, all'Istituto Mobiliare Italiano ed alle aziende che usufruiranno dei finanziamenti e delle operazioni previsti dal presente decreto, garanzie di cambio per i versamenti in valuta estera che saranno effettuati in dipendenza di tali finanziamenti ed operazioni.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro potrà subordinare la concessione delle garanzie previste dagli articoli 2 e 3 all'adempimento di particolari condizioni da parte delle aziende interessate alle operazioni connesse ai finanziamenti dell'Export Import Bank, nonchè alle prestazioni dirette o indirette, da parte delle aziende stesse, di speciali garanzie reali o personali.

Sono estese ai finanziamenti e alle operazioni ad essi connesse, previsti dal presente decreto nei confronti delle aziende italiane che ne usufruiranno, le disposizioni degli articoli 6, 8, 9, comma 1 e 2, ed 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n 367 e successive modificazioni.

Sono altresì applicabili nei confronti delle aziende italiane, per i finanziamenti e le operazioni suddetti, le disposizioni dell'art. 7 del citato decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, qualora nel relativo decreto sia previsto come modo di garanzia il privilegio a norma di detto articolo.

Art. 5.

E' costituito, presso il Ministero del tesoro, un Comitato consultivo composto del direttore generale del Tesoro che lo presiede, del direttore generale dell'industria e del direttore generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero.

Detto Comitato esprime il proprio parere sui finanziamenti ed operazioni di cui al presente decreto per quanto riguarda le garanzie e le obbligazioni previste dagli articoli 2, 3, 4. Le spese relative al funzionamento del Comitato saranno comprese tra quelle di cui al 1° comma dell'art. 10.

Art. 6.

Il Ministro per il commercio con l'estero, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, può consentire deroghe alle vigenti norme in materia valutaria e di importazione ed esportazione per assicurare il regolare svolgimento dei finanziamenti e delle operazioni previsti dal presente decreto.

Art. 7.

L'Istituto Mobiliare Italiano è autorizzato:

1) ad assumere dalla Export Import Bank di Washington finanziamenti fino all'importo di 100.000.000 dollari U.S.A., sia direttamente che nell'interesse di aziende italiane e in connessione ai finanziamenti stessi, fino a concorrenza del predetto importo, a concedere ad aziende italiane finanziamenti anche in dollari U.S.A. nonchè ad effettuare qualsiasi altra operazione atta ad aumentare la possibilità produttiva delle aziende stesse, ai fini di incrementare la esportazione dei prodotti italiani;

2) a derogare, limitatamente all'esecuzione dei finanziamenti e operazioni previsti dal presente decreto, a qualsiasi norma, vincolo o limitazione previsti nel proprio statuto e nelle leggi che lo regolano, ed in particolare a quanto disposto relativamente al rapporto del capitale dell'Istituto con l'importo di ogni suo impegno, nonchè al divieto di assumere depositi in conto corrente;

3) a rilasciare o farsi rilasciare, a fronte dei finanziamenti o delle operazioni suddette, titoli all'ordine anche nella forma comunemente adottata, e richiesta dall'Export Import Bank, come all'allegato schema che si considera parte integrante del presente decreto;

4) a compiere ogni operazione connessa o derivante dai finanziamenti suddetti o necessaria ed utile allo svolgimento dei compiti che gli venissero affidati ai sensi del successivo art. 9.

Art. 8.

I titoli all'ordine di cui al precedente art. 7, n. 3, anche se emessi fuori del territorio dello Stato, redatti in lingua estera e portanti obbligazioni in valuta estera, avranno efficacia di titolo esecutivo in Italia e saranno esenti da ogni tassa di bollo o da ogni onere fiscale presente o futuro, ai sensi dell'art. 11 del presente decreto. Al momento della esecuzione essi dovranno essere accompagnati da una dichiarazione dell'Ufficio italiano dei cambi per determinare la equivalenza nel suddetto momento della valuta estera alle lire italiane.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro potrà delegare all'Istituto Mobiliare Italiano, in relazione ai finanziamenti ed alle operazioni di cui al presente decreto ed a quanto disposto nell'art. 4, lo studio e l'accertamento della posizione tecnica, economica e finanziaria delle ditte beneficiarie delle operazioni stesse, l'assunzione di eventuali garanzie, nonchè la gestione dei fondi destinati al servizio dei prestiti.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro determinerà l'ammontare della provvigione che, caso per caso, dovrà essere conteggiata a carico delle aziende beneficiarie delle operazioni di cui al presente decreto per le garanzie prestate nonchè per le spese e compensi dovuti all'Istituto Mobiliare Italiano in relazione ai compiti ad esso affidati.

L'importo di tale provvigione, detratte le spettanze dell'Istituto Mobiliare Italiano, sarà accantonato in uno speciale fondo di riserva da istituire presso l'Istituto stesso.

Art. 11.

I finanziamenti e le operazioni previsti dal presente decreto e tutti gli atti, contratti e formalità relative, ivi compresi i titoli all'ordine indicati dagli articoli 7, n. 3 e 8 sono esenti da ogni tassa, imposta o tributo presente e futuro, spettanti all'Erario e agli Enti locali, che possano comunque colpire sia l'Istituto Mobiliare Italiano che le aziende contraenti e l'Export Import Bank.

Detti finanziamenti ed operazioni non saranno computati agli effetti della liquidazione della quota fissa di abbonamento prevista dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, sul capitale impiegato e risultante dal bilancio annuale dell'Istituto Mobiliare Italiano.

Restano esclusi dall'esenzione gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari e le tasse sulle cambiali emesse in relazione ad operazioni previste dal presente decreto le quali saranno assoggettate al bollo nella misura di L. 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

Gli onorari notarili sono ridotti alla misura di un decimo.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro e il Ministro per il commercio con l'estero sono autorizzati a stipulare con l'Istituto Mobiliare Italiano le convenzioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, anche in relazione alle garanzie previste dagli articoli 2 e 3.

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — TOGNI — MERZAGORA — GRASSI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 94. — FRASCA

ALLEGATO

FORM OF PROMISSORY NOTE

(Name of Borrower)

. . . .

Promissory Note

No . . . .
U. S. $ . . . .

. . . ., 19. . .

For Value Received, the undersigned . . . . by this promissory note, promises to pay to . . . . or order, the principal sum of . . . . Dollars U.S. Currency (U.S. $ . . . .). in installments as hereinafter provided ad to pay interest on the unpaid principal balance in like currency on . . . . and . . . . of each year at the rate of . . . . per cent (. . . %) from date until the note is paid.

The principal of this note shall become due and be paid in . . . . (. . . . .) installments, the first of which shall be for the sum of . . . . Dollars ($. . . . .) and shall become due and be paid on . . . ., 19 . . . and the remaining . . . . (. . . . . .) installments, each of which shall be for the sum of . . . . Dollars U.S. ($ . . . . .), shall become due and be paid successively semiannually thereafter on . . . . and

Both principal and interest are payable at . . . ., in the City of . . . ., United States of America, without deduction for or account of any present or future taxes, duties, or any other charges imposed or levied against this note or the proceeds thereof by or within the Republic of Italy or any political or taxing subdivision thereof.

The maker reserves the right to prepay this note on any interest payment date. Upon default in the prompt and full payment of any principal of or interest on this note the entire principal balance and interest thereon to the date of payment shall immediately become due and be paid at the option and upon demand of the holder thereof.

The failure of the holder hereof to exercise any of its rights hereunder in any case shall not constitute a waiver of any of its rights in that or any other instance.

(Name of Borrower)

By . . . .

GUARANTY

For Value Received, the Republic of Italy hereby unconditionally guarantees the prompt payment of principal of and interest on the foregoing promissory note when and as due in accordance with the terms thereof and to that end hereby pledges its full faith and credit and waives demand, protest, and any notice of any kind whatsoever and any requirement that the holder exhaust any right or take any action against the maker of this note.

Republic of Italy

By . . . .

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1946.

Cessazione dall'incarico di commissario per la gestione straordinaria dell'« Istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani » e nomina del presidente dell'Istituto stesso.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 68, concernente la costituzione dell'« Istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 23 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre successivo, registro 1 Presidenza, foglio 396, con il quale venne nominato l'avv. Franco Concini de Concini commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto predetto;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricostituzione degli organi normali d'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Franco Concini de Concini cessa dall'incarico di commissario per la gestione straordinaria dell'« Istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani ».

Art. 2.

Il prof. Gaetano De Sanctis, ordinario di storia antica all'Università di Roma, è nominato presidente dell'« Istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani ».

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1947
Registro Presidenza n. 6, foglio n. 377. — FERRARI

(4025)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.